

**STATUTO  
DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE  
«SS. VITALE E AGRICOLA» IN BOLOGNA**

**TITOLO I: NATURA E FINALITÀ**

**Art. 1 – Natura dell'ISSR**

L'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Ss. Vitale e Agricola" in Bologna, di seguito nominato Istituto, promosso dalla Conferenza Episcopale dell'Emilia-Romagna, è un'istituzione accademica ecclesiastica (cf. Istruzione CEC 28/06/2008 – d'ora in poi CEC – Art. 1) eretta il 24 agosto 2006 dalla Congregazione per l'Educazione cattolica in collegamento (cf. CEC Art. 4 e 6) con la Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna, di seguito nominata Facoltà.

**Art. 2 – Fisionomia generale**

§1. L'Istituto è articolato in cinque anni di studio: al termine dei primi tre anni la Facoltà conferisce il grado accademico di "Baccalaureato in Scienze Religiose" o, secondo la denominazione indicata dalla Conferenza Episcopale Italiana (cf. *Nota di ricezione* – d'ora in poi NR – Roma 30/09/2009 §2.1), la "Laurea triennale in Scienze Religiose"; al termine dei due anni successivi la Facoltà conferisce il grado accademico di "Licenza in Scienze Religiose" o, secondo la denominazione indicata dalla Conferenza Episcopale Italiana, la "Laurea magistrale in Scienze Religiose" (cf. CEC Art. 23 e NR §2.1).

§2. L'Istituto ha la propria sede in Bologna, piazzale Bacchelli 4, 40136 Bologna, presso la Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna.

**Art. 3 – Finalità**

§1. L'Istituto ha lo scopo di offrire la conoscenza degli elementi principali della Teologia e dei suoi necessari presupposti filosofici e complementari delle scienze umane. Questo percorso di studio, più specificamente, ha lo scopo di: promuovere la formazione religiosa dei laici e delle persone consacrate per una loro più cosciente e attiva partecipazione ai compiti di evangelizzazione nel mondo attuale, favorendo anche l'assunzione di impieghi professionali nella vita ecclesiale e nell'animazione cristiana della società.

§2. Qualificare i docenti di religione nelle scuole di ogni ordine e grado, eccettuate le Istituzioni di livello universitario (cf. CEC Introduzione 3);

§3. Può altresì provvedere, in conformità a quanto disposto dall'Ordinario, alla formazione dei candidati ai vari ministeri laicali e servizi ecclesiali.

**Art. 4 – Mezzi per il conseguimento dei fini statuari**

L'Istituto persegue i suoi fini mediante lo studio e l'insegnamento delle Scienze Religiose che forniscono gli elementi necessari per elaborare una sintesi tra la fede e la cultura nella singolarità delle situazioni vissute dalla Chiesa di Bologna e nel contesto culturale della regione Emilia-Romagna, al fine in particolare di rispondere alla necessità di una qualificazione del servizio ecclesiale nelle concrete esigenze dei tempi e dei luoghi (cf. CEC Introduzione 4).

**Art. 5 – Riferimenti statuari e giuridici**

L'Istituto è retto dalle norme approvate dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, dalle *Note Normative della Conferenza Episcopale Italiana* circa la recezione delle disposizioni della Congregazione e, infine, dal presente Statuto.

**TITOLO II: AUTORITÀ ACCADEMICHE**

**Art. 6 – Suddivisione delle autorità accademiche**

§1. Le autorità accademiche dell'Istituto in comune con la Facoltà sono (cf. CEC Art. 6):

- a) il Gran Cancelliere della Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna, l'Arcivescovo di Bologna;
- b) il Preside della Facoltà;
- c) il Consiglio di Facoltà.

§2. Le autorità proprie dell'Istituto sono:

- a) il Moderatore;
- b) il Direttore dell'Istituto;
- c) il Consiglio d'Istituto.

### **AUTORITÀ COMUNI**

#### **Il Gran Cancelliere (cf. CEC Art. 7)**

Art. 7 – Al Gran Cancelliere spetta:

- a) chiedere al Dicastero per la Cultura e l'Educazione l'erezione canonica dell'ISSR, dopo aver ottenuto il parere positivo della Conferenza Episcopale o di altra Assemblea competente della Gerarchia Cattolica;
- b) presentare al Dicastero per la Cultura e l'Educazione il piano di studi e il testo dello Statuto dell'ISSR per la debita approvazione;
- c) informare il Dicastero per la Cultura e l'Educazione circa le questioni più importanti ed inviare alla medesima, ogni cinque anni, una relazione particolareggiata riguardante la vita e l'attività dell'ISSR;
- d) nominare il Direttore, scelto tra una terna di docenti stabili designati dal Consiglio d'Istituto, acquisito il parere favorevole del Consiglio della Facoltà di Teologia.

#### **Il Preside della Facoltà (cf. CEC Art. 8)**

Art. 8 – Il Preside della Facoltà promuove il coordinamento tra la Facoltà Teologica e l'Istituto.

Art. 9 – Al Preside compete:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà e il Collegio plenario dei docenti della Facoltà per questioni riguardanti l'Istituto.
- b) regolare, congiuntamente al Direttore dell'ISSR, le questioni comuni;
- c) presiedere, personalmente o tramite un suo Delegato, le sessioni per gli esami di grado;
- d) presentare al Consiglio di Facoltà, ogni cinque anni, la relazione sulla vita e l'attività dell'ISSR, preparata dal Direttore, per l'approvazione e inoltrarla al Gran Cancelliere, che la trasmetterà al Dicastero per la Cultura e l'Educazione;
- e) firmare i diplomi dei gradi accademici dell'ISSR.

#### **Il Consiglio di Facoltà (cf. CEC Art. 9)**

Art. 10 – Il Consiglio di Facoltà è l'organo collegiale che vigila sulla vita dell'Istituto e ne garantisce il livello accademico.

Art. 11 – Compete al Consiglio di Facoltà:

- a) esaminare ed approvare, in via preliminare, i Piani di studio, lo Statuto e il regolamento dell'Istituto;
- b) esprimere il proprio parere circa l'idoneità dei docenti dell'Istituto in vista della loro cooptazione e della loro promozione a stabili;
- c) esaminare ed approvare le informazioni che il Preside deve annualmente fornire sull'andamento dell'Istituto;
- d) verificare la consistenza e la funzionalità delle strutture e dei sussidi dell'Istituto, in particolare della biblioteca;
- e) approvare la relazione quinquennale sulla vita e l'attività dell'Istituto preparata dal Direttore;

- f) dare il benessere per la nomina del Direttore dell'Istituto;
- g) proporre al Gran Cancelliere che venga chiesta al Dicastero per la Cultura e l'Educazione la sospensione dell'Istituto, qualora esso risultasse inadempiente.

### **AUTORITÀ PROPRIE**

#### **Il Moderatore (cf. CEC Art. 10)**

Art. 12 – È Moderatore dell'Istituto l'Arcivescovo di Bologna e a tale titolo svolge le seguenti funzioni.

A lui compete:

- a) procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita e fedelmente trasmessa;
- b) nominare i docenti stabili – acquisito il parere favorevole della Facoltà di Teologia – e gli altri docenti dell'Istituto, concedendo la *missio canonica* a coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, dopo aver emesso la professione di fede, nonché la *venia docendi* a coloro che insegnano altre discipline;
- c) revocare la *missio canonica* o la *venia docendi*;
- d) provvedere alla nomina del direttore;
- e) vigilare sull'andamento dottrinale e disciplinare dell'Istituto;
- f) significare alla Facoltà di Teologia le maggiori difficoltà di cui venisse a conoscenza, invitando la medesima Facoltà a prendere adeguate misure;
- g) nominare il Vice Direttore, l'Economo e il Segretario dell'Istituto, sentito in merito il parere del Direttore;
- h) approvare i bilanci annuali consuntivi e preventivi e gli atti di straordinaria amministrazione dell'Istituto;
- i) controfirmare il diploma di Baccalaureato in Scienze Religiose e quello di Licenza in Scienze Religiose.

#### **Il Direttore dell'Istituto (cf. CEC Art. 11)**

Art. 13 – Il Direttore dell'Istituto dura in carica cinque anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

Art. 14 – Al Direttore compete:

- a) rappresentare l'ISSR davanti al Moderatore, alle autorità accademiche della Facoltà di Teologia e alle autorità civili;
- b) dirigere e coordinare l'attività dell'Istituto, particolarmente sotto l'aspetto disciplinare, dottrinale ed economico;
- c) convocare e presiedere le varie sessioni del Consiglio d'Istituto;
- d) presenziare alle assemblee degli studenti di persona o per delega;
- e) redigere la relazione quinquennale sulla vita dell'Istituto e presentarla al Preside, previa approvazione da parte del Consiglio d'Istituto;
- f) firmare i diplomi dei gradi accademici dell'ISSR, insieme con il Preside della Facoltà di Teologia e con il Moderatore;
- g) esaminare le richieste e i ricorsi dei docenti e degli studenti, prospettando, nei casi più gravi non risolti dal Consiglio d'Istituto, la soluzione al giudizio della Facoltà di Teologia.

#### **Il Vice Direttore dell'Istituto (cf. CEC Art. 6, 12)**

##### **Art. 15 – Nomina del Vice Direttore e durata della carica**

Il Vice Direttore dell'Istituto è nominato dal Gran Cancelliere della Facoltà tra gli stabili dell'Istituto stesso e dura in carica cinque anni.

##### **Art. 16 – Competenze del Vice Direttore**

Al Vice Direttore dell'Istituto competono, in assenza del Direttore dell'Istituto, o su suo mandato, tutte le mansioni del Direttore, eccettuate quelle menzionate all'Art. 14f e all'Art. 14g.

## **Il Consiglio dell'Istituto (cf. CEC Art. 12)**

### **Art. 17 – Composizione**

§1. Il Consiglio d'Istituto è composto da: (cf. CEC Art. 12 §1)

- a) il Direttore, che lo presiede
- b) il Vice Direttore
- c) tutti i docenti stabili
- d) due rappresentanti dei docenti non stabili eletti annualmente dai loro colleghi
- e) il Preside della Facoltà o un suo Delegato
- f) un Delegato del Moderatore
- g) due studenti ordinari eletti annualmente dall'assemblea degli studenti
- h) il Segretario con compiti di attuario.

§2. Al consiglio sia invitato – almeno una volta l'anno – in qualità di uditore il direttore dell'Ufficio diocesano per l'IRC.

### **Art. 18 – Convocazioni e modalità di votazioni**

§1. Il Consiglio di Istituto decide con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti e, per quanto riguarda le questioni personali, con la maggioranza dei terzi. Quando si tratta di questioni inerenti al corpo docente, i rappresentanti degli studenti non partecipano alla discussione e alla relativa votazione. (cf. CEC Art. 12 §2)

§2. Il Consiglio di Istituto è convocato dal Direttore almeno tre volte all'anno e, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza del Consiglio stesso. (cf. CEC Art. 12 §3)

### **Art. 19 – Compiti (cf. CEC Art. 12 §4)**

Spetta al Consiglio d'Istituto:

- a) stabilire il piano di studi, il testo dello Statuto e del Regolamento dell'ISSR da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Facoltà;
- b) designare la terna di docenti stabili da proporre al Moderatore per la nomina del Direttore;
- c) individuare in quali aree disciplinari sia opportuno l'incremento del numero di docenti stabili in base alle effettive necessità dell'Istituto, oltre al numero minimo indicato all'Art. 24;
- d) proporre al Moderatore le nomine dei docenti, secondo le procedure previste dal regolamento;
- e) approvare la relazione quinquennale sulla vita e sull'attività dell'ISSR preparata dal Direttore;
- f) determinare ogni anno quali insegnamenti siano effettuati in modalità a distanza, nel rispetto della *Istruzione per l'applicazione della modalità dell'insegnamento a distanza nelle Università/Facoltà ecclesiastiche* promulgata dalla CEC il 13 maggio 2021.

## **TITOLO III: DOCENTI (cf. CEC Art. 13-16)**

### **Art. 20 – Requisiti**

Tutti i docenti, sia stabili sia non stabili, devono sempre distinguersi per l'idoneità scientifico-pedagogica, onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, in modo tale da poter efficacemente contribuire al raggiungimento del fine proprio dell'Istituto. L'insegnamento deve essere improntato all'adesione alla divina Rivelazione, alla fedeltà al Magistero della Chiesa e al rispetto della verità scientifica. (cf. CEC Art. 13 §1)

**Art. 21 – «Missio canonica» e «venia docendi»**

Coloro che insegnano negli ISSR devono ricevere la *missio canonica* o la *venia docendi*, come previsto dall'art. 14 b. (cf. CEC Art. 13 §2)

**Art. 22 – I docenti stabili dell'Istituto e i non stabili**

§1. I docenti dell'Istituto si dividono in *stabili*, che possono essere ordinari o straordinari, i quali si dedicano a tempo pieno allo studio, all'insegnamento e all'assistenza degli studenti, e *non stabili*, che possono essere incaricati o invitati, i quali prestano la loro collaborazione in modo non permanente e parziale. (cf. CEC Art. 14 §1)

§2. Perché una persona sia legittimamente cooptata tra i docenti stabili, si richiede che: (cf. CEC Art. 14 §2)

- a) si distingua per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita, per senso di responsabilità ecclesiale ed accademica;
- b) per le discipline ecclesiastiche, sia fornita del congruo Dottorato conseguito in una Istituzione Ecclesiastica; per le discipline non ecclesiastiche il titolo richiesto è quello di secondo ciclo degli studi superiori;
- c) si sia dimostrata idonea alla ricerca con documenti probanti, in particolare con la pubblicazione di lavori adatti allo scopo dell'ISSR;
- d) dimostri di possedere capacità d'insegnamento;
- e) si sia eseguita la procedura prevista dal Regolamento dell'ISSR.

**Art. 23 – Condizioni e incompatibilità della stabilità**

§1. Fatto salvo l'art. 15 §2 dell'Istruzione della Congregazione del 28 giugno 2008, i docenti stabili presso l'Istituto non possono essere contemporaneamente stabili in altre Istituzioni accademiche ecclesiastiche o civili. Inoltre, l'incarico di docente stabile è incompatibile con altri ministeri o attività che ne rendano impossibile l'adeguato svolgimento in rapporto sia alla didattica sia alla ricerca. (cf. CEC Art. 14 §3)

§2. I docenti stabili della Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna che insegnino stabilmente presso l'Istituto di Scienze Religiose possono acquisire la stabilità anche all'Interno dell'Istituto. (cf. CEC Art. 15 §2).

**Art. 24 – Numero degli stabili**

I docenti stabili non devono essere meno di cinque, uno per ogni area disciplinare: Sacra Scrittura, Teologia dogmatica, Teologia morale-pastorale, Filosofia, Scienze umane. (cf. CEC Art. 15 §1)

**Art. 25 – Implicanze della stabilità**

I docenti stabili sono tenuti a partecipare attivamente alla vita dell'Istituto e in particolare agli organismi collegiali.

**Art. 26 – Idoneità alla stabilità**

Spetta alla Facoltà la verifica delle condizioni per la concessione del parere di idoneità alla nomina a docente stabile, su richiesta delle autorità dell'Istituto, nell'ambito delle procedure previste dal regolamento.

**Art. 27 – Cessazione dalla stabilità**

§1. I docenti stabili cessano dal loro ufficio: (cf. CEC Art. 16b)

- a) al raggiungimento del settantesimo anno di età;
- b) quando sopravvenute condizioni di salute o di ministero o di lavoro o di qualsiasi altra natura impedienti le attività a favore dell'Istituto inducano l'interessato o le autorità dell'Istituto a chiedere la cessazione dalla stabilità;

- c) quando non abbiano partecipato agli organi collegiali dell'Istituto per più di un anno accademico senza darne plausibile spiegazione;
- d) quando si siano rifiutati di insegnare la materia o le materie per le quali sono stati cooptati come docenti stabili per due anni accademici, senza darne plausibile spiegazione al Direttore e, nel caso si trattasse dello stesso Direttore, al Preside della Facoltà;
- e) quando abbiano violato le norme etiche della Facoltà.

§2. Quando un docente stabile non assicura un numero minimo di ore di insegnamento (cf. art. 30 §1), venga avviata la procedura per computarlo tra i docenti incaricati triennali.

§3. La decadenza dalla stabilità viene proposta dal Direttore o dal Preside della Facoltà e inoltrata tramite il Consiglio di Facoltà al Gran Cancelliere che valuterà attentamente la documentazione presentatagli circa le motivazioni di tale richiesta e, se lo riterrà opportuno, convocherà e parlerà agli interessati per chiedere spiegazione della loro condotta. Quando il Gran Cancelliere ravvisasse che gli estremi della stabilità sono venuti a decadere, notificherà per iscritto la revoca della stabilità al successivo Consiglio di Istituto.

#### **Art. 28 – Docenti non stabili di materie ecclesiastiche**

I docenti non stabili di materie ecclesiastiche devono essere in possesso almeno della Licenza canonica conseguita in una Istituzione Ecclesiastica o di un titolo equipollente ed avere buone attitudini all'insegnamento (cf. CEC Art. 14 §4).

#### **Art. 29 – Docenti Incaricati e invitati**

I docenti non stabili – incaricati e invitati – sono nominati dal Moderatore su indicazione del Direttore sentito il parere del Consiglio di Istituto.

#### **Art. 30 – Limite nelle docenze**

§1. Un docente stabile deve ordinariamente assicurare all'Istituto un numero di ore minimo pari a due corsi annuali di due ore di insegnamento settimanali (circa 96 ore annuali) e non più del doppio. La posizione dei docenti che a norma dell'art. 23 §2 godono della doppia stabilità è regolata dalla normativa della Facoltà.

§2. A un docente invitato o incaricato, di norma, non può venire affidato l'insegnamento di più di tre corsi nello stesso anno accademico. Gli incarichi hanno la durata di un anno.

#### **Art. 31 – Il collegio plenario dei docenti**

I Docenti, impegnati a qualunque titolo nell'Istituto, compongono il Collegio Plenario dei Docenti insieme ai docenti delle altre istituzioni accademiche teologiche della regione. Gli incontri del Collegio Plenario dei Docenti sono finalizzati a una valutazione della vita delle suddette istituzioni teologiche accademiche, a un aggiornamento delle prospettive dell'Istituto, a una conoscenza reciproca dei Docenti. Il Collegio plenario dei docenti si riunisce almeno una volta l'anno.

#### **Art. 32 – Emeritato**

Ai docenti ordinari, che a motivo di assunzione di un ufficio più importante o per malattia o per età cessano dall'insegnamento, è conferito il titolo di docenti emeriti. I docenti non stabili, che abbiano insegnato almeno dieci anni, possono essere annoverati tra gli emeriti dal Consiglio d'Istituto.

#### **Art. 33 – Sospensione della docenza**

Qualora un Docente abbia insegnato in difformità al Magistero della Chiesa o si sia mostrato non più idoneo all'insegnamento, la sospensione o la cessazione dall'ufficio di docenza è comminata dal Moderatore, previa indagine del caso da parte del Direttore e sentito il Docente stesso, fatto sempre salvo il diritto di difesa e osservato quanto prescritto dall'art. 24 delle *Norme applicative* della Costituzione *Veritatis Gaudium*.

#### **Art. 34 – Cooptazione dei docenti**

§1. I docenti invitati sono di norma cooptati dal Direttore dell'Istituto, sentito il parere del Consiglio.

§2. Al terzo anno di cooptazione consecutiva di un docente invitato, si possono avviare le procedure per promuovere il docente invitato a docente incaricato annuale. Similmente al terzo anno di cooptazione in qualità di incaricato annuale, si avviino le procedure per promuovere il docente incaricato annuale a docente incaricato triennale. Allo scadere del secondo incarico triennale si avviino le procedure per cooptare il docente tra i docenti stabili dell'Istituto, quando vi siano le condizioni di cui all'Art. 19 lett. c.

§3. La proposta di passaggio di un docente da stabile straordinario a stabile ordinario, da inoltrare tramite il Consiglio di Facoltà al Moderatore, sia vagliata dal Direttore in riunione congiunta del Consiglio degli stabili e alla presenza del Preside della Facoltà o di un suo delegato.

### **TITOLO IV: STUDENTI**

#### **Art. 35 – Profilo generale degli studenti (cf. CEC Art. 17, VG Art. 31)**

L'Istituto è aperto a tutti coloro che, idonei per la condotta morale e per gli eventuali precedenti studi, desiderino avere una qualificata preparazione nelle Scienze Religiose.

#### **Art. 36 – Tipologie di studenti (cf. CEC Art. 18 §1)**

§1. Gli studenti possono essere ordinari, straordinari, ospiti e uditori. Tutti devono osservare fedelmente le norme dell'Istituto, circa l'ordinamento generale e la disciplina – in primo luogo circa i programmi degli studi, la frequenza, gli esami – come anche tutte le altre disposizioni concernenti la vita dell'Istituto. Essi, inoltre, partecipano alla vita dell'Istituto nei modi determinati dal presente Statuto.

#### **Art. 37 – Gli studenti ordinari (cf. CEC Art. 18 §2-4)**

§1. Gli studenti ordinari sono quelli che, aspirando a conseguire i gradi accademici dell'Istituto, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni prescritte dal medesimo Istituto, con il regolare superamento dei relativi esami prescritti.

§2. Per essere ammesso come studente ordinario al ciclo che conduce al Baccalaureato in Scienze Religiose, è necessario essere in possesso del titolo di studio medio-secondario richiesto per l'iscrizione all'Università civile.

§3. Per essere ammesso come studente ordinario al ciclo che conduce alla Licenza in Scienze Religiose, è necessario essere in possesso del Baccalaureato in Scienze Religiose.

#### **Art. 38 – Gli studenti straordinari ospiti ed uditori (cf. CEC Art. 18 §5-7)**

§1. Gli studenti straordinari sono coloro che, o perché privi del suddetto titolo di ammissione all'Università civile o perché non aspiranti al grado accademico, desiderano accedere agli insegnamenti predisposti dall'Istituto per il conseguimento di semplici Attestati di frequenza.

§2. Gli studenti ospiti sono coloro che, non aspirando a conseguire il grado accademico nell'Istituto, desiderano frequentare qualche corso e sostenere il relativo esame, per un eventuale riconoscimento in un altro Istituto.

§3. Gli studenti uditori sono coloro che, non aspirando a conseguire il grado accademico nell'Istituto, desiderano frequentare qualche corso, in vista del rilascio del relativo Attestato di frequenza.

#### **Art. 39 – Condizioni per l'accesso agli esami (cf. CEC Art. 19)**

Per poter essere ammessi agli esami, è necessario che lo studente abbia seguito le lezioni con una frequenza non inferiore ai due terzi delle ore delle singole discipline presso l'Istituto.

#### **Art. 40 – Sospensione o esclusione dall'Istituto (cf. CEC Art. 20)**

Per gravi infrazioni di ordine disciplinare e morale, il Direttore può decidere di sospendere o dimettere uno studente, dopo aver consultato il Consiglio d'Istituto. Il diritto alla difesa sarà comunque tutelato, anche mediante ricorso al Moderatore.

## **TITOLO V: UFFICIALI**

### ***Il segretario***

Art. 41 - Il *Segretario* è responsabile della segreteria dell'Istituto. È nominato nell'incarico dall'Arcivescovo di Bologna, in qualità di Moderatore dell'Istituto.

Art. 42 - Al Segretario spetta:

- a) eseguire le decisioni del Moderatore, del Direttore e del Consiglio di Istituto.
- b) ricevere e controllare i documenti degli studenti per quanto riguarda le domande di iscrizione all'Istituto, di ammissione a sostenere gli esami, di conseguimento dei gradi accademici.
- c) conservare i documenti ufficiali e autenticarli con la sua firma.
- d) curare la redazione dei registri e dei documenti riguardanti l'iscrizione degli studenti, gli esami, i corsi, i seminari di studio, le dissertazioni scritte, i diplomi.
- e) compilare l'annuario dell'Istituto, il calendario e l'orario delle lezioni e degli esami, i certificati e gli attestati.
- f) aggiornare e custodire l'archivio con tutte le documentazioni riguardanti gli studenti e l'attività di normale amministrazione dell'Istituto.
- g) gestire le informazioni e le comunicazioni (cartacee, telefoniche e telematiche).
- h) coordinare il personale ausiliario addetto dell'Istituto.

### ***L'Economo***

Art. 43 - L'Economo dell'ISSR - responsabile della gestione economica ordinaria - è l'Economo della Facoltà.

Art. 44 - All'Economo spetta:

- a) curare l'ordinaria gestione economica dell'Istituto nonché la promozione e l'attuazione di atti di straordinaria amministrazione autorizzati dalle autorità competenti;
- b) curare la redazione dei registri contabili;
- c) predisporre il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo annuale.

### **Art. 45 – Il Personale ausiliario**

Il *personale ausiliario* è composto da persone che sono impiegate nella vita dell'Istituto, nello svolgimento di incarichi di segreteria, catalogazione o altro. Il personale ausiliario è nominato dal Direttore, sentito il Consiglio d'Istituto e il Consiglio d'amministrazione.

## **TITOLO VI: AMMINISTRAZIONE E GESTIONE**

Art. 46 – Il rendiconto economico dell'Istituto è inserito in apposita sezione del bilancio annuale della Facoltà con apposita posta. Il Regolamento della Facoltà disciplina anche la materia amministrativa attinente all'Istituto.

## **TITOLO VII: ORDINAMENTO DEGLI STUDI**

Art. 47 – **Caratteristiche e articolazioni generali del Piano di Studi (cf. CEC Art. 22-23)**

§1. Il piano degli studi, redatto in sintonia con le finalità specifiche dell'ISSR, deve caratterizzarsi per scientificità e organicità dei contenuti teologici.

§2. La struttura dell'ISSR prevede un curriculum di studi della durata di cinque anni, organizzato in due cicli: il primo ciclo, della durata di tre anni, al termine del quale si consegue il Baccalaureato in Scienze Religiose (o Laurea triennale in Scienze Religiose) e il secondo ciclo, della durata di due

anni, al termine del quale si consegue la Licenza in Scienze Religiose (o Laurea Magistrale in Scienze Religiose).

**Art. 48 – ECTS del Piano di Studi (cf. CEC Art. 25)**

In modo conforme alle indicazioni europee, il *monte ore* e i *crediti ECTS* nell'Istituto sono equivalenti a quelli del ciclo istituzionale di Teologia della Facoltà e sono strutturati in un quinquennio: almeno 180 crediti (ECTS) nel triennio e almeno 120 crediti (ECTS) nel biennio specialistico, comprendendo corsi, seminari, laboratori e tirocini.

**Art. 49 – Materie fondamentali degli insegnamenti del triennio (cf. CEC Art. 24)**

Nell'ambito del percorso del Triennio vengono trattate tutte le fondamentali discipline filosofiche e teologiche, in modo tale da assicurare completezza di preparazione scientifica. Il programma degli studi prevede:

- Storia della Filosofia
- Filosofia sistematica
- Sacra Scrittura
- Teologia Fondamentale
- Teologia dogmatica
- Teologia morale
- Teologia spirituale
- Teologia liturgica
- Patrologia e Storia della Chiesa
- Diritto Canonico.

**Art. 50 – Discipline caratterizzanti e opzionali del biennio pedagogico-didattico**

§1. Nell'ambito del percorso di studi del Biennio si approfondiscono i contenuti formativi correlati ad alcune discipline d'insegnamento già proposte nel corso degli studi del Triennio, con particolare riferimento a quelle propriamente teologiche e si impartiscono, altresì, discipline caratterizzanti l'indirizzo di specializzazione pedagogico-didattica ed eventuali altri indirizzi che potrebbero essere attivati secondo le norme del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

§2. Sono previste discipline complementari e opzionali.

**TITOLO VIII: GRADI ACCADEMICI**

**Art. 51 – Conferimento dei gradi accademici**

I gradi accademici di *Baccalaureato* e di *Licenza in Scienze religiose* sono conferiti dalla Facoltà.

**Art. 52 – Requisiti per il conseguimento del Baccalaureato in Scienze Religiose (cf. CEC Art. 28)**

I requisiti per conseguire il *Baccalaureato in scienze religiose* sono:

- a) aver frequentato il primo ciclo triennale di studi ed aver superato gli esami con esito positivo;
- b) avere attestato la conoscenza di una lingua moderna oltre la propria per essere in grado di comprendere i testi;
- c) avere composto e discusso pubblicamente un elaborato scritto, conforme alle norme indicate e richieste dal Regolamento, che mostri la capacità di impostazione dell'argomento scelto e di ricerca scientifica; avere inoltre sostenuto l'esame sintetico su apposito tesario e davanti a una commissione composta da almeno tre docenti.

**Art. 53 – Requisiti per il conseguimento della Licenza in Scienze Religiose (cf. CEC Art. 29)**

I requisiti per conseguire la *Licenza in scienze religiose* sono:

- a) aver frequentato il ciclo biennale di studi ed aver superato gli esami con esito positivo;

- b) avere attestato la conoscenza di due lingue moderne oltre la propria;
- c) aver redatto una tesi, conforme alle norme indicate dal Regolamento, e averla difesa pubblicamente davanti a una commissione composta da almeno tre docenti.

## **TITOLO IX: SUSSIDI DIDATTICI ED ECONOMICI**

### **Art. 54 – La biblioteca**

Per il raggiungimento dei suoi fini, l'Istituto si avvale della Biblioteca della Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna di Bologna e di tutti i servizi ad essa collegati.

### **Art. 55 – Coperture economiche varie**

La copertura economica dell'attività dell'Istituto, comprendente la retribuzione docenti e ufficiali, eventuali strumentazioni tecniche di segreteria, sussidi didattici, si avvale del contributo economico e strutturale della Facoltà oltre che delle tasse degli studenti e di eventuali integrazioni derivanti da donazioni e da altre elargizioni.

\*\*\* \*\*

**Approvato dal Consiglio di Istituto l'11 ottobre 2023**  
**Approvato dal Consiglio di Facoltà il 14 novembre 2023**  
**Approvato dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione il 21 marzo 2024**